Tribunale Roma , 10/09/2026, n. 8699

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
2^ SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci, lette sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 39645 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'an

TRA

Ni. Gu. Mi. An., domiciliato elettivamente in VIA (omissis), nello studio d dell'Avv. ROMANI ROSARIA che lo rappresentano e difendono in virtù di procu

RICORRENTE

E

Ta. Re. e Ar. Se.

CONTUMACI

FATTO E DIRITTO

1.Con ricorso depositato in data 13.12.2023 Ni. Gu. Mi. An., assumendo di aver lavorato alle dipendenze di Re. Ta. e Ar. Se., presso l'abitazione del nucleo familiare, sita in Roma alla via (omissis), dal 1^ settembre 2021 al 12 agosto 2023, senza soluzione di continuità, svolgendo mansioni di collaboratore domestico, con orario pari a 30 ore settimanali (dalle ore 16,00 alle ore 22,00 dal lunedì al sabato, ad eccezione del giovedì), pur non essendo stato il rapporto regolarizzato, senza percepire la giusta retribuzione per il lavoro svolto, chiedeva al Tribunale di:

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - accertare che tra Re. Ta. e Ar. Se., quali datori di lavoro, e Ni. Gu. Mi. An., quale lavoratore, è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 1^ settembre 2021 al 12 agosto 2023 della durata di 30 ore settimanali, ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa; - condannare Re. Ta. e Ar. Se. al pagamento in favore di Ni. Gu. Mi. An. della somma di euro 8.662,06 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ., con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate; - con vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Em. Mo., procuratore antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva.

Re. Ta. e Ar. Se., ritualmente citati, restavano contumaci.

La causa, istruita documentalmente con l'interrogatorio formale e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di conteggi alternativi, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo. 2. Osserva il Giudice che la circostanza che il ricorrente abbia lavorato, con le modalità tipiche del lavoro subordinato, alle dipendenze di Re. Ta. e Ar. Se., presso l'abitazione del nucleo familiare, sita in Roma alla via (omissis), dal settembre 2022 al 12 agosto 2023, senza soluzione di continuità, svolgendo mansioni di collaboratore domestico, con orario di lavoro pari a 30 ore alla settimana, può ritenersi

ammessa ex art. 232 c.p.c, dalla mancata risposta dei convenuti all'interrogatorio formale ritualmente deferito, valutata in uno con gli altri elementi probatori acquisiti.

Ed, infatti, la teste Ch. Te. Ma. Al. – sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – ha riferito per cognizione diretta di aver visto il ricorrente lavorare presso l'abitazione dei convenuti in tale lasso temporale (dal settembre 2022 al 12 agosto 2023) avendo anche lei prestato attività lavorativa a favore dei convenuti in occasione di feste e cene ed avendo, quindi,

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA potuto constatare che l'orario di lavoro seguito dal ricorrente era proprio quello allegato nel ricorso (dalle ore 16,00 alle ore 22,00 dal lunedì al sabato, con il giovedì libero) e che il ricorrente, come lei, si occupava delle pulizie e di stirare.

Di minor rilievo risulta la testimonianza resa da Me. Re. Ed., avendo la teste riferito di essersi recata presso l'abitazione dei convenuti, vedendo il ricorrente lavorare, solo in 2 o 3 occasioni che non ha collocato nel tempo.

Quando alla deposizione di Ni. To. Es. Pa. – figlia del ricorrente - deve dirsi che la teste ha reso dichiarazioni alquanto generiche, limitandosi a confermare le allegazioni attore, senza chiarire di essere a conoscenza di quanto affermato per cognizione diretta o per altra fonte, il che, stante il legame stretto con la parte ricorrente, rende molto probabile che si tratti di cognizione de relato actoris (con le ovvie conseguenze in ordine alla valenza probatoria della testimonianza). Poco credibile appare, poi, la circostanza, riferita dalla teste, che ella si sarebbe recata (in giornate imprecisate e non collocate temporalmente) sul luogo di lavoro del padre, dunque presso l'abitazione dei resistenti, "per aiutarlo con problemi del telefono, perché lui non è pratico".

Di qui la conseguenza che non è possibile ricavare da tale testimonianza elementi di prova attendibili in ordine allo svolgimento del rapporto lavorativo tra le parti in causa nel lasso temporale da settembre 2021 a settembre 2002 e dare quindi rilievo, sul punto, alla mancata risposta dei convenuti all'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c. Come precisato da Cassazione civile, sez. I, 06/08/2014, n. 17719, infatti, "l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova". Nel caso concreto, mancano, proprio altri elementi di prova concorrenti idonei a consentire al Giudice di ritenere ammessa la circostanza che il rapporto di lavoro inter partes sia iniziato nel settembre 2021 e si sia svolto senza soluzione di continuità e con le modalità tipiche della subordinazione fino al settembre 2022. 3. Tali risultando i fatti acclarati al giudizio (rapporto di lavoro subordinato nell'arco temporale dal settembre 2022 al 12 agosto 2023, avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni di collaboratore domestico, con orario di lavoro pari a 30 ore settimanali), in difetto della prova in ordine alla diretta applicazione di un contratto collettivo di lavoro al rapporto di lavoro de quo – non è stato né allegato né provato che vi sia stata una espressa pattuizione sul punto – il

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Tribunale deve provvedere alla quantificazione della giusta retribuzione costituzionale spettante alla parte ricorrente, in applicazione delle regole civilistiche dettata dall'art. 2099 c.c., comma 2, e dall'art. 1419 c.c., comma 1.

A tal fine, occorre prendere le mosse dal disposto dell'art. 7 DL. 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni nella LEGGE 25 giugno 2026, n. 112, norma che, dettando prescrizioni volte ad orientare l'individuazione del parametro da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione giudiziale in ordine alla determinazione retribuzione dovuta ex art.

36 Cost., appare direttamente applicabile anche alle controversie in corso alla data di entrata in vigore del nuovo testo normativo.

Come noto, il citato articolo stabilisce che "1. La contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della Costituzione, lo strumento

per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato" e che "2. Ai fini dell'individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro".

Nella esegesi di tali norme occorre, innanzitutto, soffermare l'attenzione sulla circostanza che il primo comma del citato articolo 7 enuncia il principio per cui la contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, menzionando così uno solo dei parametri individuati dalla norma costituzionale per l'individuazione della retribuzione conforme alla Carta Costituzionale, ovvero quello della proporzionalità.

Ne discende che resta demandata al Giudice la valutazione, caso per caso, in ordine al rispetto del canone della sufficienza della retribuzione a garantire ai lavoratori una esistenza libera e dignitosa, senza che, sotto tale aspetto, si attribuisca valenza normativa, neppure in termini presuntivi, alle tabelle retributive individuate dalla contrattazione collettiva (come indicato da Cassazione civile sez. lav., 02/10/2023, n.27711 la valutazione di sufficienza dovrà, dunque, essere effettuata anche attraverso il ricorso ad indici nazionali ed europei comunemente utilizzati

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA per l'individuazione del salario adeguato ivi compresi indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE).

Con riferimento, dunque, alla sola indagine in ordine al salario giusto inteso come salario conforme al criterio della proporzionalità, il comma 2 del citato art. 7 individua quale debba essere il contratto collettivo di riferimento: quello di ambito nazionale – escludendo dunque che vengano in rilievo contratti territoriali o aziendali – stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.

Ebbene, interpretando tali norme in ottica costituzionalmente orientata – in linea con l'impostazione giurisprudenziale già delineata dagli arresti della S.C. del 2023 (cfr. per tutte Cassazione civile sez. lav., 02/10/2023, n.27711) – ritiene questo Giudice che il rinvio legale, al fine di valutare la proporzionalità della retribuzione, ad un determinato CCNL (quello cd. leader del settore) non valga come vincolo esterno e superiore al giudice.

La norma, invero, non viola l'art. 39 e l'art. 36 Cost., nella misura in cui detto CCNL – analogamente a quello richiamato dall'art. 3 comma 1, della LEGGE 3 aprile 2001, n. 142 con riferimento alla retribuzione del lavoratore socio di cooperativa – viene considerato, soltanto, un primo parametro da prendere in considerazione sia per orientare le scelte datoriali nella individuazione della retribuzione individuale sia nella valutazione giudiziale, nell'ambito della quale è suscettibile di essere disatteso in conformità alla Costituzione.

Ne discende che, qualora, in ragione della mansione effettivamente svolta dal singolo lavoratore, il CCNL individuato ai sensi dell'art. 7 comma 2 cit. non risulti, nel caso concreto, idoneo ad assicurare una retribuzione proporzionale ex art. 36 Cost., il giudice potrà individuare quale parametro un altro contratto collettivo ritenuto maggiormente idoneo ad attuare il contenuto delle direttrici costituzionali sul salario minimo (vale precisare che trattasi di eventualità tutt'altro che remota considerando che, in caso di impresa che svolge attività promiscue, la norma prescrive che debba aversi riguardo al CCNL del settore che costituisce l'attività "principale o prevalente esercitata", contratto che ben potrebbe non essere idoneo

a determinare una retribuzione effettivamente proporzionale con riferimento a lavoratori in possesso di professionalità più elevate o comunque differenti rispetto a quella richiesta per l'attività principale o prevalente).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 4. Tanto acclarato, deve dirsi che, nel caso di specie, tenuto conto del settore e alla categoria produttivi di riferimento (lavoro domestico), nonché della natura giuridica del datore di lavoro, il CCNL di riferimento ex art. 7, comma 2, cit. è il CONTRATTO COLLETTIVO

NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO, siglato da Fi. e Do. con le OO.SS. Filcams CGIL, Fisascat Cisl, UILTuCS e Federcolf, in atti.

In relazione alle mansioni alle quali il ricorrente è stato adibito – collaboratore domestico – il primo parametro per l'individuazione della retribuzione proporzionale costituzionalmente garantita va, dunque, individuato nel trattamento economico complessivo spettante al lavoratore inquadrato nel livello B, avendo riguardo la relativa declaratoria proprio ai lavoratori che eseguono tali mansioni. Con la precisazione che, in virtù della espressa previsione contenuta nel citato art. 7, il corretto parametro da prendere in considerazione deve essere costituito non soltanto dal cd trattamento minimo (paga base, contingenza, edr e tredicesima mensilità) bensì dal trattamento economico complessivo (T.E.C.) spettante, sulla base delle clausole collettive al lavoratore inquadrato nel livello indicato.

Stando così le cose, ritiene il Tribunale che il T.E.C. in tal modo individuato costituisca, con riferimento al caso concreto, un trattamento idoneo a garantire alla parte ricorrente una remunerazione per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze della parte convenuta, proporzionale alla qualità e quantità del lavoro svolto ed anche sufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa (tenuto conto degli indicatori Istat, sia sul costo della vita sia sulla soglia di povertà nonché utilizzando come parametri di riferimento l'importo della forme di sostegno al reddito previste positivamente). 5. Deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto del ricorrente di percepire un trattamento economico complessivo pari a quello previsto dal CONTRATTO COLLETTIVO

NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO, per un lavoratore inquadrato nel livello B., che abbia lavorato nel periodo dal settembre 2022 al 12 agosto 2023, con orario di lavoro pari a 30 ore settimanali.

Nel trattamento economico complessivo vanno ricomprese anche le somme che, in caso di diretta applicazione del citato CCNL, sarebbero spettate a titolo di 13° mensilità nonché a titolo di retribuzione per i periodi di ferie (che il ricorrente ha dichiarato di aver goduto, senza percepire alcun compenso).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 6. Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere la retribuzione dovuta per le festività intercorrenti nel periodo di svolgimento del rapporto lavorativo, osserva il Tribunale come il ricorrente non ha neppure allegato i fatti costitutivi dai quali discenderebbe il vantato diritto, omettendo di indicare quali fossero le festività cadenti nel periodo suddetto in relazione alle quali la domanda è svolta. Pertanto, la domanda in questione non è suscettibile di accoglimento.

7. Infine, quanto alle spettanze di fine rapporto, va riconosciuto il diritto del ricorrente al tfr, stante il disposto dell'art. 2120 cc ed essendo stata provata in giudizio la durata del rapporto di lavoro tra le parti, la risoluzione dello stesso e la misura della retribuzione spettante al lavoratore.

8. Non spetta, invece, al ricorrente l'indennità di mancato preavviso, non avendo trovato alcun riscontro probatorio la circostanza, genericamente dedotta nel ricorso, secondo cui il rapporto lavorativo sarebbe cessato a causa di "licenziato senza preavviso". L'assenza di puntuali deduzioni in ordine alle circostanze di tempo e di luogo ed alle modalità con la quale sarebbe stato comunicato il licenziamento e la correlata assenza di elementi probatori sul punto, impediscono, ovviamente, di dare applicazione al disposto dell'art. 232 c.p.c. 9. Certo l'an dei

crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti in corso di causa da parte attrice, elaborati con calcoli esatti sulla scorta del trattamento economico complessivo previsto dal ccnl indicato per il livello B, che appaiono congrui e analitici.

Spettano pertanto al ricorrente: - differenze retributive tra trattamento applicato e TEC previsto dal CCNL sopra indicato: 3.556,9 - tfr euro 765,63 e così complessivamente € 4.322,53.

Sull'importo in questione spettano altresì al ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.

10. Alla luce delle svolte considerazioni i convenuti, che non hanno provato come loro onere di aver corrisposto al lavoratore le somme dovute, ma anzi rimanendo contumaci hanno rinunciato a qualsiasi difesa, vanno condannati al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 4.322,53 per i titoli indicati oltre accessori come pure specificato.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 11. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento (tenendo conto che l'art. 5 del citato decreto stabilisce che "Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata"). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Tali spese vanno distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

PQM

Ogni altra istanza disattesa, condanna Re. Ta. e Ar. Se. al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 4.322,53 per i titoli di cui in motivazione, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.

Condanna Re. Ta. e Ar. Se. al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.314,00, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi.

Roma, 09/09/2026 IL GIUDICE Dott.ssa Irene Abrusci